



Allegato "G" al disciplinare di gara

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA
MODULARE PER LA RACCOLTA DI ORGANISMI E MATRICI MARINE
DI ECOSISTEMI PROFONDI ED IL LORO SUCCESSIVO
MANTENIMENTO E SPERIMENTAZIONE IN CONDIZIONI
CONTROLLATE CONFRONTABILI CON QUELLE NATURALI, PER LE
ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E
DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

CUP: I33C22001300007 - Numero di gara 8972360 - CIG 9810606030

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di

.....

In Ancona, presso dell'Università Politecnica delle Marche, via
.....

Avanti a me, dott., nato in il in qualità di Ufficiale

Rogante dell'Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell'art. 129 del

"Regolamento generale universitario" emanato con R.D. 6 aprile 1924, n.674,

designato con ordinanza del Direttore amministrativo dell'Università medesima n.

839 del 16 luglio 2007, senza l'assistenza di testimoni, per espressa e concorde

rinuncia fattane dai comparenti, con il mio consenso, sono personalmente presenti

i Signori:

-, nato a il, Direttore generale, domiciliato

per la carica in Ancona, piazza Roma 22, il quale interviene nel presente atto non in

proprio ma in rappresentanza dell'**Università Politecnica delle Marche**, con



sede in Ancona, piazza Roma n.22, in esecuzione di quanto stabilito con n.

..... del, a quanto infra autorizzato ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30

marzo 2001, n.165, nonché degli artt. 17 e 71 del vigente Regolamento per

l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle

Marche (cfn.00382520427);

-, nat... a (.....) il, domiciliato per la carica in

..... (.....), via n....., il quale interviene nel presente atto non in

proprio ma nella sua dichiarata qualità di della,

con sede in (.....), via n....., cap. soc. €..... (i.v.), iscritta al

Registro delle Imprese di al n....., (codice fiscale);

comparenti della cui identità io rogante sono certo, che mi richiedono di ricevere il

presente atto mediante il quale:

PREMESSO

- che, con n. del, si è disposto, fra l'altro, di procedere

all'affidamento della fornitura di un sistema modulare per la raccolta di organismi

e matrici marine di ecosistemi profondi ed il loro successivo mantenimento e

sperimentazione in condizioni controllate confrontabili con quelle naturali,

secondo le esigenze del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente

dell'Università Politecnica delle Marche, mediante procedura aperta, ai sensi

dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs.n.50/2016, sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base di gara pari ad €

400.000,00 (quota riferita alla progettazione quantificata in € 80.000,00); oneri per

la sicurezza da rischi interferenti pari ad €); importi al netto dell'IVA;

- che, con n. del, l'appalto in oggetto è stato



definitivamente aggiudicato all'Impresa, con sede in (....), via

n....;

CIO' PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a, in seguito chiamata "Impresa", che accetta, la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione, l'installazione, il collaudo e la certificazione di un sistema innovativo per la raccolta e il trasferimento in superficie, a pressione controllata, di organismi e matrici marine (acqua e sedimento) di profondità ed il loro successivo mantenimento a pressione, temperatura, ossigeno disciolto controllati in due moduli (acquari) di stabulazione per le esigenze di ricerca del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto, alla Documentazione Tecnica ed alla Scheda Offerta Tecnica (presentate dall'Impresa in sede di gara) che **si allegano al presente contratto rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C", per costituirne parte integrante e sostanziale.**

ART. 2 – CARATTERISTICHE

Le caratteristiche del sistema di cui al precedente art.1, sono quelle minime riportate nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d'appalto, nonché quelle ulteriori meglio dettagliate nei Documenti Tecnici e nella Scheda Offerta Tecnica, così come presentate dall'Impresa in sede di gara sulla piattaforma telematica di e-procurement dell'Università.

Con la presentazione in sede di gara della propria offerta tecnica, l'Impresa si



impegna ad utilizzare solo materiali, componenti, subcomponenti, apparecchiature, strumentazioni e dotazioni che dovranno essere conformi, laddove previsto, alle normative e specifiche tecniche vigenti, nonché risultare di facile reperibilità, per quanto possibile, sul mercato nazionale per i relativi ricambi e materiali di consumo.

L'Impresa, deve garantire l'esecuzione della fornitura, secondo le indicazioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati.

L'Impresa, si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA'

Le attrezzature (complete dei vari dispositivi a corredo) dovranno essere installate all'interno di un container condizionato ISO20 posizionato nell'area dei Laboratori pesanti del Polo Montedago, Università Politecnica delle Marche, individuata con contorno in rosso, nella planimetria che **si allega al presente contratto sotto la lettera "D", per costituirne parte integrante e sostanziale**. Il tutto come meglio dettagliato all'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente atto resta convenuto in € XXXXXXXX al netto dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo posto a base di gara di € 400.000,00 (oneri per la sicurezza, pari a € 00,00), decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa pari al XX,XX% (XXX virgola XXX per cento).



E' esclusa l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi.

Sono comprese nel prezzo per dare la fornitura eseguita a regola d'arte e perfettamente funzionante, tutte le lavorazioni e forniture accessorie, necessarie, l'installazione, le configurazioni degli strumenti e dei dispositivi accessori, nonché dei sistemi software a corredo ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura in questione.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Impresa non potrà pretendere compensi o rimborsi riferiti alla compilazione della propria offerta presentata e/o per altri atti inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. L'Università, inoltre, resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Impresa per privative industriali e/o brevetti di cui fosse coperta l'offerta nel suo complesso o in parte.

La revisione dei prezzi sarà oggetto di modifica del contratto nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti di quanto previsto dal D.L. 27 gennaio 2022 n.4 all'art.29, comma 1, lett. a) e b), convertito con modificazioni dalla Legge 28marzo 2022 n.25, come da ultimo modificato dall'art.26, comma 9, del DL 17 maggio 2022 n. 50 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA

L'intera progettazione (progetto definitivo e progetto esecutivo) dovrà essere consegnata entro duecento (200) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti



dalla data di stipula del contratto.

La fornitura (progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e consegna delle attrezzature complete di tutte le caratteristiche minime e migliorative e dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere completata entro trecento sessantacinque (365) giorni, naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di stipula del contratto, così come meglio specificato all'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 6 - PAGAMENTO E FATTURAZIONE

L'importo complessivo sarà corrisposto per stati di avanzamento, con le seguenti modalità:

- a) 20% alla sottoscrizione, a titolo di anticipazione;
- b) 40% alla consegna dell'intera progettazione (progetto definitivo e progetto esecutivo)
- e) 40% al collaudo

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo controllo e verifica della regolare esecuzione. La fattura elettronica dovrà essere intestata all'Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 040008) dovrà riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti”, il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) e il numero di CUP indicati nella Richiesta di Offerta.

In caso di subappalto, ricorrendo le fattispecie previste dall'art.105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, nelle fatture dovrà essere indicata la quota parte dovuta al subappaltatore che verrà ad esso direttamente corrisposta dall'Università.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ove sia previsto il pagamento pro-quota alle singole imprese raggruppate, le fatture dovranno pervenire



contestualmente all'indirizzo suindicato. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al ricevimento di tutte le fatture.

In ogni caso su ogni pagamento sarà operata una trattenuta pari allo 0,50%, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità o documento equipollente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le somme per l'applicazione di eventuali penali.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato.

In caso di ritardo sui pagamenti all'Impresa saranno dovuti gli interessi legali vigenti.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Il legale rappresentante dell'Impresa, è il soggetto legittimato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto.

**ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO –
CESSIONE DI CREDITI**

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.



La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidamento non autorizzato in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione della fornitura e/o per l'eventuale maggior costo della stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

L'Impresa risponde direttamente all'Università dell'operato del subappaltatore ed è l'unica responsabile dell'esecuzione delle opere subappaltate, sollevando l'Università da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore.

E' inoltre vietata la costituzione in forma societaria o associativa della gestione dell'appalto e realizzata in vigenza del presente rapporto contrattuale, tesa al fine di sostituire altro soggetto a quello originariamente rivestente la qualifica di parte.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutti gli adempimenti ed a tutte le attività occorrenti, per garantire la più completa sicurezza durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli operatori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di conseguenza l'Università da ogni responsabilità.

In particolare, sono a carico dell'impresa:

- l'assicurazione del personale addetto alla fornitura in oggetto contro gli infortuni, invalidità, vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, etc.;
- i mezzi d'opera, opere provvisoriale, attrezzature ordinarie e speciali, loro funzionamento, montaggio, uso e consumo, deperimento;
- ogni altro onere generale e particolare derivante dal contratto, dalle leggi o dai regolamenti vigenti.



L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università.

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura in oggetto.

Inoltre, sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l'Impresa stessa ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Università da parte della medesima.

ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa.

Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università medesima comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli



obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, l'impresa non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'impresa si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 9 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'IMPRESA

L'impresa designerà, successivamente all'aggiudicazione, il responsabile della fornitura nei confronti dell'Università e ne darà tempestiva comunicazione (unicamente ai recapiti) alla medesima.

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto responsabile. A tal fine, l'Impresa comunicherà, inoltre, l'indirizzo PEC al quale notificare, ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'

Ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dell'esecuzione del contratto in questione è, tel.071 220....., fax 071/220....., PEC via, 60..... Ancona, che collaborerà con il Responsabile della fornitura, di cui al precedente art. 9, individuato dall'Impresa.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione



e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Università. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui all'art. 13, l'impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal medesimo o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto ed alla completa eliminazione delle irregolarità.

ART.11 – VERIFICA DI CONFORMITA’ – GARANZIA PER L'ESECUZIONE

La verifica di conformità si svolgerà con le modalità di cui all'artt. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La verifica di conformità e la dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'Università non esonerano l'Impresa dalla responsabilità, ai sensi dell'art.1490 c.c., per eventuali vizi del bene non emersi all'atto delle predette operazioni e che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L'Impresa garantisce, altresì, il buon funzionamento di quanto oggetto della fornitura per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del verbale di verifica di conformità, così come meglio dettagliato dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto. La garanzia comprende la sostituzione integrale delle parti difettose nonché le spese relative alla manodopera ed al trasporto del materiale impiegato.



ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016, è stata prestata mediante n..... rilasciata in data da, per € pari al,.....% (..... virgola per cento) dell'importo contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università.

L'Università darà l'assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto e, comunque, non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. Pertanto, la garanzia prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto.

ART. 13 - GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE

A norma dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, l'Impresa ha prestato la garanzia per l'anticipazione di cui al precedente art. 6, lettera a), mediante n..... rilasciata in data da, per € che prevede

ART. 14 - PENALI

Nel caso di ritardo sui termini relativi all'esecuzione dell'appalto di cui al precedente art. 5, l'Università si riserva di procedere all'applicazione di una penale, calcolata in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo totale convenuto nel contratto, per ogni giorno di ritardo, senza obbligo di avviso o di altra formalità, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.



L'Università comunicherà per iscritto all'impresa (tramite PEC) l'applicazione delle penali. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

In caso di anticipata risoluzione del presente contratto, comunque imputabile alla responsabilità della Impresa, quest'ultima sarà soggetta ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando l'impresa a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di diritto il contratto. Si applicano le norme di cui all'art.108 del D. Lgs. 50/2016.

In tali casi l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 16 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto dandone avviso all'impresa, mediante PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

A mente dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, l'Università si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in



qualsiasi momento, dal presente contratto, dandone avviso all'impresa, mediante PEC, almeno quindici giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli contenuti nel presente atto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 17 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata.

In particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente.

In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 18 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, **si allega al presente atto, sotto la lettera "E", per costituirne parte integrante e sostanziale, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**, che prevede oneri per la sicurezza pari a € (.....) non soggetti a ribasso d'asta.

ART. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO



Ai fini del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

ART. 21 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico dell'Impresa. Il presente atto è soggetto a I.V.A.

Le imposte di registro e di bollo, essendo il presente contratto un documento informatico, saranno versate con modalità telematica ai sensi di legge.

Richiesto, io Rogante ho ricevuto il presente atto che io stesso ho predisposto, mediante strumentazione elettronica - personal computer e software di videoscrittura - (file denominato _____, di estensione .pdf.p7m).

Atto da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà, compresi gli allegati, di cui hanno piena conoscenza e dei quali mi dispensano la lettura, ed a conferma lo sottoscrivono, compresi gli allegati, in mia presenza, mediante dispositivo di firma digitale. L'atto, previa verifica effettuata da me Rogante della validità dei certificati di firma delle parti, è quindi sottoscritto da



me Rogante, mediante dispositivo di firma digitale e con l'apposizione di marcatura temporale e successivamente archiviato e memorizzato su apposito supporto informatico.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica, consta, in tale formato, di pagine e tanto sin qui della

_____ (firmato digitalmente)

_____ (firmato digitalmente)

_____ - Ufficiale Rogante (firmato digitalmente)